Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Martedì, 26 luglio 1927 - Anno V** **Numero 171**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato.

Con decreto Reale in data 9 luglio 1927, sono state accettate le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze rassegnate dall'on. avv. rag. Giuseppe Frignani, deputato al Parlamento.

Fiera agricola industriale nel comune di Gonzaga.

Con decreto 6 luglio 1927 - Anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese, registro n. 8, Finanze, foglio n. 170, il comune di Gonzaga è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, una Fiera agricola industriale che avrà luogo in detto Comune nei giorni 4-11 settembre corrente anno.

Proroga di chiusura della Mostra del Po, in Piacenza.

Con decreto 8 luglio 1927 - Anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese, registro n. 8, Finanze, foglio n. 171, il comune di Piacenza è autorizzato a prorogare al 30 agosto 1927 la data di chiusura della Mostra del Po in detta città, ed è ammesso ad usufruire delle facilitazioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1553.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1210.

Imposizione tributaria alle popolazioni indigene eritree per l'esercizio 1926-1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, che dà facoltà al Governo del Re di provvedere alla imposizione dei tributi sulle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella indicante il tributo delle popolazioni indigene eritree per l'esercizio 1926-1927.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopraindicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 75. — FERRETTI.

Tabella indicante il tributo delle popolazioni dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1926-1927.

I. — *Commissariato regionale dello Hamasien.*

1. Asmara e paesi autonomi	L.	37,930
2. Carnescim meridionale	»	22,686
3. Carnescim settentrionale	»	19,452
4. Dembesan	»	46,200
5. Decatescim	»	26,443
6. Loggo Giuà	»	44,232
7. Sciohatte Ansebà	»	33,578
8. Saharti	»	22,959
9. Minab Zerai	»	20,984
10. Gabessa Giuà	»	25,626
11. Lamza	»	21,445
12. Tecchele Aghebà	»	21,591
13. Uoccarti	»	6,874
Totale Commissariato regionale dello Hamasien	L.	350,000

II. — *Commissariato regionale del Saraè.*

1. Mai Tacalà	L.	47,000
2. Terammi	»	5,400
3. Dubub	»	15,000
4. Guheccià	»	9,200
5. Decchi Malgà	»	8,200
6. Afelbà	»	3,600
7. Harfè Curotto	»	4,200
8. Adi Harfi	»	2,900
9. Decchi Dignà	»	3,000
10. Uiste Gulti	»	4,900
11. Decchi Tesfa	»	21,800
12. Tsellima	»	33,000
13. Seffaa	»	8,800
14. Liban	»	9,300
15. Mai Tsadà	»	32,000
16. Maragus e Debre Marait	»	23,400
17. Anaghir	»	5,200
18. Gundet	»	5,400
19. Tzaid Accolom	»	9,500
20. Mai Albò	»	3,500
21. Dembelas	»	18,500
22. Missiam	»	1,600
23. Villaggi Tedrer	»	2,500
24. Villaggi Temazà	»	1,500
25. Cohain (compreso Ailà)	»	20,600
Totale Commissariato regionale del Saraè	L.	300,000

III. — *Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.*

1. Uoddacchele Tahatai	L.	25,850
2. Uoddacchele Laalai	»	17,300
3. Deguzai	»	44,100
4. Scimezana	»	34,050
5. Meretta	»	23,100
6. Egghelà Hames	»	34,050
7. Egghelà Hatzin	»	8,700
8. Enganà	»	6,150
9. Tedrer	»	12,100
10. Loggò Sarda	»	7,900
11. Deghien	»	4,950
12. Senafè	»	1,300
13. Colonia Cattolica	»	2,100
14. Colonia Mussulmana	»	550
15. Paesi autonomi	»	550
16. Tribù Assaorta	»	21,950
17. Tribù limitrofe all'Assaorta	»	10,750
18. Miniferi	»	15,800
19. Hasu	»	6,050
20. Mehembera Danagul	»	550
21. Debrimela	»	1,550
22. Belessua Assa Uaddò	»	550
23. Belessua Haleita	»	700
Totale Commissariato regionale dello Acchelè Guzai	L.	280,750

IV. — *Commissariato regionale di Massua.*

1. Villaggi del Sambar	L.	16,500
2. Tribù del Sambar	»	49,750
3. Tribù dell'Assaorta inferiore	»	22,900
4. Isole	»	11,179
5. Dammohoità	»	7,179
6. Frazioni minori Dahimmelà	»	1,333
7. Dahimmelà	»	2,320
8. Belessua	»	1,951
9. Hadarem	»	3,998
10. Duna e Duha Buri	»	974
11. Ancala	»	2,088
12. Hahachil e Danachil Buri	»	348
13. Somali	»	748
14. Frazioni minori Adoimarà	»	4,132
Totale Commissariato regionale di Massaua	L.	125,300

V. — *Commissariato regionale di Cheren.*

1. Biet Tarchè	L.	34,800
2. Biet Taque	»	30,400
3. Mensa	»	17,200
4. Maria	»	69,300
5. Ad Tacles	»	23,400
6. Begiuk	»	9,000
7. Bab Giangheren	»	3,200
8. Distretti Abissini	»	13,900
9. Adi Scech	»	29,500
10. Habab	»	70,000
11 Adi Temariam	»	16,500
12. Rasciaida	»	10,000
13. Ad Taura	»	5,800
14. Bet Mala	»	7,400
15. Adi Muallim	»	2,100
Totale Commissariato regionale di Cheren	L.	342,500

VI. — *Commissariato regionale del Barca.*

1. Beni Amer e Ad Asseri del Diglal	L.	175,000
2. Ad Acud	»	46,600
3. Algheden	»	6,700
4. Sabderat	»	7,300
5. Ad Sceraf	»	11,000
6. Ad Scech di Garabit Ensà	»	3,300
7. Sciucria del Gasc	»	2,150
8. Elit	»	1,200
9. Bithama	»	1,100
10. Aesc	»	4,650
Totale Commissariato regionale del Barca	L.	259,000

VII. — *Commissariato regionale del Gasc Setit.*

1. Bardia	L.	63,500
2. Baza Mogareb	»	21,500
3. Baza Balca	»	67,500
4. Baza Tica	»	17,500
Totale Commissariato regionale del Gasc Setit	L.	170,000

VIII. — *Commissariato regionale di Assab.*

1. Hadarem Ali Burittù	L.	200
2. Edd	»	900
3. Brassoli	»	585
4. Afara di Beilul	»	765
5. Ancala di Assab	»	315
6. Chilona	»	100
7. Raheita	»	600
8. Nassara di Beilul	»	450
9. Sceca ed Ad Ali	»	405
10. Badoitamela	»	180
11. Haisciamali	»	495
12. Messindeh	»	270
13. Darradò	»	135
14. Ebertò	»	150
Totale Commissariato regionale di Assab	L.	5,550

RIEPILOGO.

I. — Commissariato regionale dello Hamasien	L.	350,000
II. — Commissariato regionale del Saraè	»	300,000
III. — Commissariato regionale dello Acchelè Guzai	»	280,750
IV. — Commissariato regionale di Massaua	»	125,300
V. — Commissariato regionale di Cheren	»	342,500
VI. — Commissariato regionale del Barca	»	259,000
VII. — Commissariato regionale del Gasc Setit	»	170,000
VIII. — Commissariato regionale di Assab	»	5,550
Totale generale dell'imposizione	L.	1,833,100

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1554.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1254.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 29 aprile 1920, n. 718, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Catania venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;

Vista la relazione 3 giugno 1927 - Anno V - dell'ispezione eseguita a carico del predetto Istituto dal dott. Carlo Cecconi, capo sezione nel Ministero dell'economia nazionale;

Considerato che le irregolarità riscontrate sul funzionamento dell'ente rendono necessaria la sostituzione del suo Consiglio di amministrazione con un commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania è sciolto.

Art. 2.

L'ing. Aurelio Mastrogiacomo è nominato commissario straordinario dell'Istituto stesso con il cômpito di provvedere, entro il termine di quattro mesi, alla sua sistemazione finanziaria ed alla ricostituzione degli organi amministrativi, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 119. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1555.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1211.

Iscrizione di rendita a favore di enti ecclesiastici conservati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;

Visti i verbali delle prese di possesso eseguite, per gli effetti della conversione, dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici riportati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli enti ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto ed annesso al presente decreto sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente dal fondo di rendita sul Gran libro del Debito pubblico istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, ed intestato al « Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, a favore sia del Fondo per il culto, sia degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione », sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1927, la complessiva rendita consolidato 3.50 per cento netto di L. 521.79 agli enti ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto rispettivamente per le somme di rendita ad essi assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono accertate in L. 8018.88 le rate di rendita netta maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1926 in corso di pagamento sul fondo di rendita avanti indicato, nelle somme esposte alla colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 76. — FERRETTI.

Elenco delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – Comune	SEDE – Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA – dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 % dovuta a termini dei combinati articoli 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolidato 3.75-3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 – al 3.75 %	al 3.50 %	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE – dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1911, 3.75 % netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1926, 3.50 % netto	TOTALE (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurato dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Fabbricerie ed altri Enti assimilati alle Fabbricerie.																						
1	Fabbriceria della Chiesa di S. Andrea Apostolo in Grions di Sedegliano pel legato Viola Antonio	Sedegliano	Udine	Legale rappresentante	—	—	170.73	—	119.49	1-1-27	—	—	—	—	—	—	1306.76	1306.76	—	—	—	—	1306.76
2	Causa Pia di Pimentel	Pimentel	Cagliari	Id.	—	—	400.32	—	280.22	1-1-27	—	—	—	—	—	—	5490.99	5490.99	—	—	—	—	5490.99
[3]	Fabbriceria Parrocchiale di Ghedi	Ghedi	Brescia	Id.	—	—	174.40	—	122.08	1-1-27	—	—	—	—	—	—	1221.13	1221.13	—	—	—	—	1221.13
	Totale per le Fabbricerie ed Enti assimilati . . .				—	—	745.42	—	521.79		—	—	—	—	—	—	8018.88	8018.88	—	—	—	—	8018.88

Roma, 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Numero di pubblicazione 1556.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1220.

Norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;
Visto il R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 32 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e l'art. 7 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, sono modificati come segue:

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore dei consorzi speciali e di altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso.

Salve le particolari disposizioni per quote che debbono essere riscosse in unica soluzione, la ripartizione non può avvenire di regola per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la seconda rata dell'anno se trattasi di ruoli principali, con la prima o la quarta se trattasi di ruoli suppletivi.

Le tasse o contributi d'ogni specie applicati a quota fissa in somma non superiore a L. 20 annue per ogni contribuente possono riscuotersi anche in due rate o in unica soluzione.

In caso di assoluta urgenza il prefetto può altresì autorizzare la riscossione di ruoli principali o speciali con le altre rate dell'anno stabilendo che l'ultima o le ultime due rate di quelli posti in riscossione con la rata di ottobre o di dicembre vengano rispettivamente riscosse con la prima o con la prima e seconda dell'anno successivo.

La facoltà di autorizzare ruoli straordinari a termini dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, per le tasse locali è esercitata dal Prefetto.

I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti, agli Istituti di previdenza da essa amministrati o al Tesoro o ad enti parastatali a garanzia di prestiti potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno.

Sono applicabili alla riscossione dei tributi contemplati dal presente decreto, le disposizioni degli articoli 24, salvo il disposto del precedente comma 6°, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 85. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1557.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1927, n. 1250.

Approvazione della convenzione per la cessione al Governo italiano delle quote sociali della Società Adria Aero Lloyd di Tirana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 4 febbraio 1927 stipulata tra il Governo italiano e la Società Deutsche Luft Hansa A. G.;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere all'approvazione della convenzione stessa;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita convenzione stipulata in Roma, in data 4 febbraio 1927, tra il Regio Governo italiano e la Deutsche Luft Hansa A. G., proprietaria delle quote sociali della Società di traffico aereo Adria Aero Lloyd di Tirana, convenzione con la quale la Deutsche Luft Hansa A. G. cede al Governo italiano tutte le suddette quote sociali.

Art. 2.

Il Regio Governo italiano si riserva il diritto di esercitare, sia direttamente che per mezzo di concessioni a ditte private, le linee aeree già esercitate dalla Società Adria Aero Lloyd.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 115. — FERRETTI.

Convenzione fra il Governo italiano e la Società « Deutsche Luft Hansa A. G. » per la cessione delle quote sociali della Società « Adria Aero Lloyd » di Tirana.

Tra il Governo italiano a Roma, rappresentato da S. E. il cav. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, in appresso chiamato semplicemente « Governo », da una parte,

e la « Deutsche Luft Hansa A. G. » di Berlino, rappresentata dal proprio membro della presidenza, signor direttore Martin Wronsky, in appresso denominata brevemente « Luft Hansa », dall'altra parte,

viene stipulato legalmente:

I.

La Luft Hansa è proprietaria, con facoltà di disponibilità, di tutte le quote sociali della Società di traffico aereo Adria Aero Lloyd a Tirana. La Società Adria Aero Lloyd è unica concessionaria delle linee interne dell'Albania in forza della convenzione stipulata il settembre 1924 tra il Governo albanese da una parte e la Società Adria Aero Lloyd dall'altra parte, e ratificata dal Governo albanese il 14 marzo 1925. Il patrimonio della Società Adria Aero Lloyd risulta dall'unito inventario.

II.

La Luft Hansa si obbliga a consegnare al Governo tutte le quote sociali dipendenti dall'Adria Aero Lloyd e con ciò anche i valori elencati nell'inventario per la complessiva somma di 500,000 franchi oro.

III.

La Luft Hansa farà compilare subito il bilancio dell'Adria Aero Lloyd per il 31 dicembre 1926. Crediti e debiti della Società dovranno venire liquidati subito, in modo che non rimanga alcuna pendenza a carico del Governo.

I libri dell'azienda della Adria Aero Lloyd dovranno venire chiusi col 31 dicembre 1926 per essere consegnati alla Luft Hansa; in pari tempo saranno cominciati libri nuovi col 1° gennaio 1927 da consegnarsi al Governo.

Inoltre la Luft Hansa provvederà alla redazione di un bilancio al 31 gennaio 1927.

Sotto le condizioni previste dal successivo art. IV, la proprietà delle quote sociali decorre per il Governo dal 1° febbraio 1927, dimodochè da quel giorno esso potrà esercitare ogni influenza sull'azienda. Per la sistemazione dei punti indicati nell'art. III, capoversi 1 e 2, il Governo e la Luft Hansa si presteranno aiuto vicendevole.

IV.

L'ammontare di 500,000 franchi oro subito dopo la firma del contratto sarà depositato su conto speciale presso la Banca d'Italia o la Regia tesoreria provinciale di Roma.

Il Governo darà comunicazione al Governo albanese dell'acquisto da parte di una Società italiana delle quote sociali della Società Adria Aero Lloyd. Nel caso che il Governo albanese faccia obbiezioni in merito, che intralcerebbero il godimento delle concessioni esistenti in favore della Società Adria Aero Lloyd (e ciò quantunque la Luft Hansa ritenga che tali obbiezioni non sarebbero giustificate), il Governo comunicherà entro il 1° marzo 1927 queste obbiezioni alla Luft Hansa, la quale in questo caso cercherà da parte sua di eliminare tali obbiezioni. Nel caso che la Luft Hansa non riesca in tale scopo, entro il 20 marzo 1927, la somma summenzionata di 500,000 franchi oro sarà restituita al Governo e il contratto sarà considerato nullo.

Il Governo si impegna di comunicare l'assenso del Governo albanese senza indugio alla Luft Hansa. Dal momento della notifica scade il pagamento della somma dovuta alla Luft Hansa e questa procederà alla consegna delle azioni e dell'inventario di cui all'art. II. Il Governo si obbliga inoltre ad eliminare le eventuali difficoltà che potessero ritardare il pagamento dovuto.

Le spese effettive di gestione dal 1° febbraio fino al 20 marzo 1927 vanno a carico del Governo, semprechè si avverino le condizioni alle quali è subordinato il perfezionamento del presente contratto.

Saranno invece a carico della Luft Hansa tutte le eventuali indennità che dovessero spettare al personale attualmente adibito alle linee, che il Governo licenziasse non prima di un mese e non oltre tre mesi dalla data dell'effettiva presa di possesso dell'esercizio della linea.

V.

Tutte le controversie che potranno nascere da questa convenzione, comprese quelle sulla vita di essa, saranno decise da un tribunale arbitrale con esclusione della giurisdizione ordinaria. Ognuna delle due parti contraenti dovrà comunicarne all'altra la ragione, designando in pari tempo uno degli arbitri. L'altra parte, ricevuta la domanda, dovrà nominare il proprio arbitro entro il termine di un mese; in mancanza di ciò la facoltà di designarlo, a domanda dell'altra parte, passa al signor presidente sottonominato. I due arbitri unitamente nominano il presidente del Collegio arbitrale. Qualora essi non potranno mettersi d'accordo sulla scelta di questo, la nomina, su richiesta di una delle parti, sarà affidata al Capo del Ministero svizzero delle comunicazioni o al sostituto di questo. La sentenza arbitrale viene emessa nella Svizzera in luogo da convenirsi.

VI.

Le spese e i diritti di bollo saranno pagati a metà dalle due parti.

Fatto in triplice originale.

Roma, addì 4 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

« Deutscher Luft Hansa » A. G.
WRONSKI.

ALLEGATO A.

Inventario dei valori posseduti dalla Adria Aero Lloyd - Tirana.

Concessione di traffico aereo con espresso diritto di monopolio	Fr. oro	300,000
Quota contrattuale dei disponibili francobolli postali aerei aventi corso	» »	272,500
Velivoli e motori	» »	100,000
Materiale di riserva per aeroplani e motori	» »	53,250
Arnesi	» »	1,500
Arredamento delle officine	» »	5,500
Inventario	» »	1,800
	Fr. oro	734,350

Numero di pubblicazione 1558.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1258.

Provvedimenti per il personale dei Regi istituti nautici e del Regio istituto superiore navale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti 21 ottobre 1923, nn. 2539 e 2557, nonchè i regolamenti approvati coi Regi decreti 15 gennaio 1925, n. 373, e 28 maggio 1925, n. 1042;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, 6 gennaio 1927, n. 57, e 30 gennaio 1927, n. 214;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999, riguardante l'erezione in ente morale autonomo del Regio istituto superiore navale di Napoli e l'approvazione del relativo statuto, nonchè i relativi regolamenti approvati coi Regi decreti 15 ottobre 1925, n. 2040, e 3 dicembre 1925, n. 2359;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione nautica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre che nei casi previsti dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, sull'ordinamento dei Regi istituti nautici, i capi d'istituto ed i professori dei Regi istituti nautici sono dispensati dal servizio, in qualunque tempo, anche durante il corso dell'anno scolastico, quando per manifestazioni compiute nell'Istituto o fuori di esso non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa può, inoltre, essere decretata in qualunque tempo, anche durante il corso dell'anno scolastico, quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Art. 2.

La dispensa di cui al primo comma dell'art. 1 è deliberata dal Consiglio dei Ministri per i capi d'istituto e per i professori di grado settimo; per gli altri professori sarà sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

Per la dispensa di cui al secondo comma del predetto articolo 1 sarà, in tutti i casi, udito il parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

Art. 3.

Al capo d'istituto o al professore, proposto per la dispensa dal servizio a norma del presente decreto, è fissato un termine per presentare, se lo creda, le proprie deduzioni sui motivi che dovrebbero dar luogo alla dispensa medesima e che saranno a lui comunicati. Egli non può chiedere di essere sentito personalmente.

Art. 4.

Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve, inoltre, far cenno, secondo i casi, della deliberazione del Consiglio dei Ministri o del preventivo parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

Art. 5.

Per l'applicazione delle altre dispense dal servizio previste dalle disposizioni in vigore rimangono ferme le relative norme procedurali.

Art. 6.

Per le persone indicate nell'art. 11 dello statuto del Regio istituto superiore navale di Napoli, approvato col R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999, la dispensa dal servizio è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che, nel caso indicato dal primo comma dell'art. 1, ne riferirà al Ministro per la marina.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni contenute nel R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, nel capo V del regolamento approvato col R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, e nel capo V, del regolamento approvato col R. decreto 28 maggio 1925, n. 1042, il personale non insegnante fornito ai Regi istituti nautici dagli enti locali deve essere sostituito, a cura degli enti medesimi e dietro richiesta del Ministero della marina, quando concorrano i motivi di cui al primo comma dell'art. 1.

Restano impregiudicate le più gravi sanzioni che possano essere applicate al personale degli enti locali.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 123. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1559.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1236.

Erezione in ente morale della « Fondazione tenente colonnello Ernesto Ovazza » a favore del Corpo d'armata territoriale di Torino.

N. 1236. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione tenente colonnello Ernesto Ovazza », costituita coll'offerta di L. 10,000 nominali e destinata a favore del Corpo d'armata territoriale di Torino, viene eretta in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1560.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1238.

Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria con rango di 2ª classe in Lourenço Marques in sostituzione del Regio consolato di 2ª categoria soppresso.

N. 1238. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso, viene istituito un Regio consolato di 1ª categoria con rango di 2ª classe a Lourenço Marques, con giurisdizione sui possedimenti portoghesi del Mozambico, con l'assegno annuo di corrispondere al titolare in L. 30,000 lorde annue, e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 16,000 oro annue; e dalla data medesima resta soppresso il Regio consolato di 2ª categoria nella residenza suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 30 giugno 1927.

Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 settembre 1926, col quale, fra gli altri, il sig. Rizzardi Giorgio, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste;

Vista la lettera, in data 11 giugno 1927, n. 5254, della Camera di commercio ed industria di Trieste, con la quale si dà notizia che il predetto Rizzardi non ha versato, in tempo utile, la prescritta cauzione;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocato il Nostro decreto 16 settembre 1926, per quanto riguarda la nomina del signor Rizzardi Giorgio di Cornelio ad agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1927.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli del Prestito nazionale consolidato 5 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, convertito nella legge 23 dicembre 1926, n. 2235, col quale venne autorizzata l'emissione di un nuovo Prestito Nazionale in difesa della valuta;

Veduto l'art. 12 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, col quale si dispone che all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei titoli di consolidato istituiti col citato decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze;

Determina:

Art. 1.

I certificati nominativi del nuovo consolidato 5 per cento (Prestito del Littorio) emesso in forza del Regio decreto-legge suindicato, sono stampati su carta bianca a fondo completamente filigranato costituito da linee sinuose in chiaro e scuro recanti negli interspazi piccoli emblemi del Fascio Littorio colle sigle A. V.

Ciascun certificato consta di un foglio, diviso in tre parti.

La prima parte comprende un *prospetto,* stampato in color *turchino* su fondo a tratteggio rettilineo di color *verde minerale,* il quale presenta nel centro un grande Fascio Littorio coll'indicazione dell'annuale V fascista, in caratteri romani, e tutt'intorno, ai margini del foglio, una cornice rettangolare, a grandi fregi ornamentali, sui cui margini laterali spicca, nella parte mediana, e nell'intreccio dell'ornato, un piccolo emblema del Fascio Littorio.

Nell'intestazione è indicato il debito, al quale il certificato appartiene, con la leggenda: « Debito pubblico del Regno d'Italia — Prestito Nazionale — Consolidato cinque per cento — esente da ogni imposta presente e futura » seguita dalla indicazione della legge di creazione del debito stesso.

Sotto tale intestazione, a sinistra e a destra, in prossimità delle cornici laterali, vi sono spazi circolari bianchi riservati a ricevere le impronte rispettivamente del bollo demaniale da lire una e del bollo a secco della Direzione generale del Debito pubblico.

Segue, a stampa, lo schema per l'indicazione del valore della rendita annua in tutte lettere, della decorrenza degli interessi e del titolare del certificato.

Nell'angolo superiore destro del certificato sono collocati gli spazi per l'indicazione, in cifre, dell'annua rendita e dell'ammontare della rata semestrale di interessi; e nell'angolo superiore sinistro lo spazio per l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato.

In basso è riportata un'avvertenza circa le modalità di pagamento degli interessi semestrali, seguita dalla data del rilascio del certificato stesso, e dalle firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo della divisione del Gran Libro e del rappresentante della Corte dei conti.

Il tergo della prima parte, cioè la seconda facciata, presenta una pagina in bianco, ornata di una cornice rettangolare a fregi ornamentali, entro la quale e nella parte superiore del foglio figura la leggenda: « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536 », il tutto stampato in colore *turchino*.

Le altre due parti del certificato recano, ciascuna, sulla facciata anteriore, stampati pure in colore *turchino* su fondo a guilloche di color *verde minerale*, sedici tagliandi per le riscossioni degli interessi; a tergo dei detti tagliandi sono stampate, pure in color *turchino* su fondo bianco, delle sottili cornici in corrispondenza di ciascun tagliando.

Ogni tagliando, ornato di una piccola cornice rettangolare, comprende le leggende: « Consolidato 5 % (Emissione 1926) » ed a fianco di esse è ripetuto il numero d'iscrizione del certificato.

Immediatamente sotto è riportata la dizione di ricevuta per la rata semestrale d'interessi, relativamente alla scadenza cui ciascun tagliando si riferisce, e lo spazio riservato per l'indicazione in cifre dell'ammontare riscosso, seguito dallo spazio per la firma del ricevente.

In basso a sinistra di ciascun tagliando, trovasi uno spazio ovale bianco recante l'impronta del bollo a secco del Debito pubblico.

Nella parte inferiore del tagliando è riportata una norma per l'ufficio pagatore; e nell'angolo inferiore destro della cornice rettangolare è stampato il numero ordinale progressivo di ogni singola ricevuta.

Art. 2.

Speciali certificati nominativi sono rilasciati in corrispondenza delle rendite il cui pagamento è condizionato, e alle quali non è esteso il sistema di pagamento delle rate d'interessi, a mezzo di ricevute annesse al titolo, di cui al R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366.

Tali certificati sono stampati su fogli di carta bianca a fondo completamente filigranato costituito da linee sinuose in chiaro e scuro, recanti negli interspazi piccoli emblemi del Fascio Littorio con le sigle A. V.

Ciascuno di tali speciali certificati consta di un foglio diviso in due parti.

La prima parte è, in tutto, identica alla prima parte del titolo di cui al precedente art. 1.

La pagina interna della seconda parte è completamente in bianco, mentre la parte esterna della stessa seconda parte del titolo reca una tabella contenente quaranta compartimenti destinati all'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate semestrali, contornata da una cornice rettangolare ornata a grandi fregi e stampata in color *turchino*.

I quaranta compartimenti, racchiusi ognuno in un semplice rettangolo, hanno un fondo a tratteggio rettilineo di color *verde minerale*, e portano, ciascuno, nella parte superiore, orizzontalmente, la indicazione della data di scadenza dei singoli semestri, stampata pure in color turchino.

In alto, orizzontalmente alla cornice, è riportata un'avvertenza circa le modalità di pagamento degli interessi semestrali, e più sotto, intercalato nella parte mediana della cornice, è uno spazio riservato alla indicazione del numero di iscrizione del certificato.

Art. 3.

I certificati d'usufrutto del nuovo consolidato 5 % (Prestito del Littorio) sono stampati su fogli di carta bianca a fondo completamente filigranato costituito da linee sinuose in chiaro e scuro recanti negli interspazi piccoli emblemi del Fascio Littorio colle sigle A. V.

La prima pagina del certificato, stampata con inchiostro color *turchino* su fondo a tratteggio rettilineo di color *verde minerale* e recante nel centro un grande Fascio Littorio coll'indicazione dell'annuale V fascista in caratteri romani, è contornata da una ricca cornice ornamentale.

Nella intestazione è riportata l'indicazione del consolidato, cui il titolo appartiene, con le parole: « Direzione generale del Debito pubblico del Regno d'Italia — Certificato d'usufrutto — Prestito nazionale consolidato cinque per cento esente da ogni imposta presente e futura ».

Sotto le dette indicazioni, rispettivamente ai lati destro e sinistro, vi sono gli spazi in bianco riservati a ricevere le impronte del bollo demaniale da lire una e del bollo a secco della Direzione generale del Debito pubblico.

Fa seguito lo schema per la indicazione del valore della rendita annua, della decorrenza degli interessi e del titolare del certificato.

Più in basso è riportata un'avvertenza circa il rinnovo del certificato e le modalità di pagamento degli interessi semestrali. Più sotto ancora vi è lo spazio riservato alla data di emissione, alle firme del direttore generale del Debito pubblico e del capo divisione del Gran Libro.

Nell'angolo superiore sinistro del certificato è collocato lo spazio per l'indicazione dell'annua rendita, e nell'angolo superiore destro è indicato il numero d'iscrizione del certificato.

Nella seconda pagina è stampata una tabella contenente ventuno compartimenti utili per l'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate semestrali.

I ventuno compartimenti, racchiusi ognuno in una semplice cornicetta di colore *turchino*, hanno, ciascuno, un fondo rabescato di color *verde minerale* con la leggenda « Debito pubblico ».

Nella parte superiore di ogni compartimento è riportata la data di scadenza di ciascun semestre, stampata pure in color turchino.

Art. 4.

I modelli dei titoli di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1927.

Approvazione della nomina di segretari generali di Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle predette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie, e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, di cui al seguente elenco:

1. Ascoli Piceno, Cugnini Edgardo;
2. Avellino, Boccieri avv. Armando;
3. Brescia, Begnotti Luigi;
4. Catanzaro, Salerno on. Edoardo;
5. Frosinone, Cilento cap. Andrea;
6. Lecce, Venturi Augusto;
7. Rovigo, Andreini Luigi;
8. Sondrio, Sertoli avv. Arnaldo;
9. Teramo, Giuliani Antonino;
10. Varese, Montagna Oreste;
11. Viterbo, Barbacci avv. Guglielmo.

Roma, addì 6 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO PREFETTIZIO 6 luglio 1927.

Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Viterbo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ritenuta la opportunità della costituzione di una Commissione straordinaria per l'amministrazione di questa Provincia;

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Veduto il telegramma 1° luglio 1927, n. 23986, di S. E. il Ministro per l'interno, col quale viene delegata a questa Prefettura la nomina della Commissione suddetta;

Decreta:

I. — La Commissione straordinaria per l'amministrazione della Provincia di Viterbo è così costituita:

1. Comm. ing. Filippo Ascenzi, presidente;
2. Comm. nob. Giulio Menicozzi, componente;
3. Geom. Alberto Cossio, componente;
4. Dott. Giuseppe Rosati, componente;
5. Signor Angelo Frigo, componente.

II. — La Commissione suddetta entrerà in carica il giorno 15 del corrente mese, previa convocazione da farsi dall'attuale commissario straordinario per la Provincia.

Viterbo, addì 6 luglio 1927 - Anno V

Il Prefetto: DI DONATO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 25 luglio 1927 Anno V

Francia	71.98	Oro	354.92
Svizzera	353.52	Belgrado	32.40
Londra	89.279	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.375	Albania (Franco oro)	358 —
Spagna	314.37	Norvegia	4.75
Belgio	2.5575	Svezia	4.23
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.92
Praga	54.50	Rendita 3,50 %	64.95
Romania	11.15	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.775	Consolidato 5 %	75 —
Peso argentino carta	7.82	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.95
New York	18.394		
Dollaro Canadese	18.40		

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante una cartella residuale del credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte inoltre che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

Natura delle cartelle: 3.75 per cento ordinario — Numero d'iscrizione del certificato: 232 — Data di emissione: 23 settembre 1908 — Intestazione del certificato: Valerio avv. Alberto fu Francesco domiciliato in Villavernia — Valore nominale complessivo originario: 11,000 — Numero d'iscrizione della cartella residuale compresa nel certificato: 22504 — Valore della cartella residuale compresa nel certificato: 1000.

Roma, 15 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: VITI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio « Michele Bianchi » in provincia di Cosenza.

Con decreto Ministeriale 22 luglio 1927, n. 5214, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio « Michele Bianchi » per la bonifica del secondo bacino della Piana di Sibari Val Crati fino all'asse del vecchio alveo del torrente Raganello in provincia di Cosenza.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 21, dal 23 al 29 maggio 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Calosso	B	—	1
Id.	Castelnuovo Calcea	B	—	1
Avellino	Solofra	B	—	1
Belluno	Ponte nelle Alpi	B	—	1
Bergamo	Calcinate	B	—	1
Brescia	Capriano	B	—	1
Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Brindisi	Carovigno	E	1	—
Campobasso	Montelongo	B	—	1
Chieti	Fresagrandinaria	O	—	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Genova	B	1	—
Girgenti	Raffadali	O	—	1
Lecce	Giardignano	E	1	—
Milano	Cerchiate	B	1	—
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Pogliano	B	1	—
Novara	Recetto	B	—	1
Pavia	Confienza	B	—	1
Perugia	Castiglione Lago	B	—	1
Pesaro e Urbino	Pergola	B	—	1
Reggio Calabria	Caulonia	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Taranto	Martina Franca	E	1	1
Torino	Corio	B	—	1
Id.	Foglizzo	B	—	1
Trieste	Sesana	B	—	1
			11	21
	Carbonchio sintomatico			
Cagliari	Samugheo	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
			2	1
	Afta epizootica			
Alessandria	Borgo S. Martino	B	2	1
Id.	Casale Monferrato	B	3	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Castelnuovo d'Asti	B	7	1
Id.	Corteranzo	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Robella	B	1	—
Id.	S. Salvatore	B	1	1
Id.	Serravalle d'Asti	B	1	—
Id.	Strevi	B	1	—
Arezzo	Terranova Bracciolini	B	3	—
Ascoli Piceno	Grottammare	B	1	—
Id.	S. Benedetto	B	2	—
Avellino	Avellino	B	1	—
Id.	Montella	B	—	3
Id.	Orsara	B	1	—
Id.	Volturara	B	—	10
Bergamo	Almenno S. Salvatore	B	1	—
Id.	Arsago	B	—	2
Id.	Cisano	B	1	—
Id.	Curno	B	1	—
Id.	Gandino	B	3	—
Id.	Morengo	B	1	—
Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Torre Boldone	B	1	—
Bologna	Casal Fiumanese	B	1	—
Id.	Castelfranco Emilia	B	1	—
Brescia	Acquafredda	B	1	1
Id.	Chiari	B	1	1
Id.	Manerbio	B	2	1
Campobasso	Roccamandolfi	O	—	4
Id.	S. Vincen. al Volturno	O	—	1
Id.	Sessano	O	2	—
Catania	Catania	B	—	2
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	B	1	1
Como	Albate	B	1	—
Id.	Bartesate	B	1	—
Id.	Bellagio	B	1	—
Id.	Bene Lario	B	1	—
Id.	Bizzarone	B	2	—
Id.	Carlazzo	B	1	—
Id.	Colonno	B	—	1
Id.	Croce	B	—	1
Id.	Fino Mornasco	B	—	1
Id.	Grona	B	1	—
Id.	Lecco	B	3	—
Id.	Lomagna	B	3	—
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Ronago	B	2	—
Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Tremezzo	B	1	—
Id.	Uggiate	B	—	1
Id.	Villa Vergano	B	1	—
Cremona	Cà dei Stefani	B	1	—
Id.	Gadesco	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Cuneo	Busca	E	—	1
Id.	Mondovì	E	1	—
Id.	Priola	E	1	—
Id.	Saluzzo	E	1	—
Ferrara	Bondeno	E	3	—
Id.	Cento	E	—	1
Id.	Copparo	E	1	—
Id.	S. Agostino	E	1	—
Firenze	Empoli	E	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Pietra Montecornino	E	—	1
Forlì	Meldola	E	3	—
Frosinone	Morolo	E	1	—
Id.	Ripi	E	1	—
Genova	Genova	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	—	1
Livorno	Collesalvetti	E	2	—
Lucca	Borgo a Mozzano	E	1	—
Id.	Camaiore	E	1	—
Id.	Careggine	O	—	4
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Macerata	Tolentino	B	2	—
Mantova	Commessaggio	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	1	1
Id.	Pomponesco	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Mantova	B	—	1
Matera	Irsina	B	1	—
Milano	Abbadia Cerreto	B	1	—
Id.	Castiraga Vidardo	B	1	—
Id.	Cinisello	B	1	—
Id.	Cusago	B	2	—
Id.	Gorgonzola	B	3	—
Id.	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Lainate	B	1	—
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Lodivecchio	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Pieve Emanuele	B	1	—
Id.	Salerano sul Lambro	B	1	—
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	1	—
Id.	Villanova sul Sillaro	B	1	—
Id.	Libido S. Giacomo	B	2	—
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Castelvetro di Modena	B	2	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Finale	B	—	2
Id.	Fiorano	B	—	2
Id.	Formigine	B	3	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Maranello	B	—	3
Id.	Modena	B	3	—
Id.	Monfestino	B	—	2
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo nel Frignano	B	3	18
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Possidonio	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Cancello e Arnone	B	—	3
Id.	Casal di Principe	B	—	2
Id.	Castel Volturno	B	—	8
Id.	Grazzanise	B	—	3
Id.	S. Maria la Fossa	B	—	1
Novara	Cameri	B	—	1
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Trecate	B	5	4
Parma	Borgo S. Donnino	B	—	1
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Lesignano dei Bagni	B	1	—
Id.	Polesine	B	1	—
Parma	S. Secondo	B	1	—
Id.	Sissa	B	—	1
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Torrile	B	9	—
Pavia	Arena Po	B	—	1
Id.	Breme	B	1	—
Id.	Cossolnovo	B	1	1
Id.	Corana	B	—	2
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Goi[illegible]o	B	—	1
Id.	Inverno	B	—	2
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	6
Perugia	Marsciano	B	1	—
Pesaro e Urbino	Peglio	B	1	—
Id.	Urbania	B	1	—
Piacenza	Castelvetro Piacentino	B	—	1
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	—	1
Pisa	Bientina	B	3	1
Id.	Cascina	B	5	2
Id.	Peccioli	B	1	—
Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	Vecchiano	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Faenza	B	—	1
Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	Ravenna	B	9	5
Id.	Russi	BS	2	1
Reggio Emilia	Cadelbosco Sopra	B	1	1
Id.	Carpineti	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	1	
Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Id.	S. Polo di Enza	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Maranola	B	—	1
Id.	Roma	B	5	1
Rovigo	S. Martino di Venezze	B	1	
Salerno	Scala	B	—	1
Sondrio	Campodolcino	B	1	—
Id.	Gordona	B	1	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Sondrio	B	—	1
Terni	Ficulle	B	1	—
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Beinasco	B	1	—
Id.	Buttigliera Alta	B	3	—
Id.	Carignano	B	2	3
Id.	Cavagnolo	B	1	—
Id.	Cavour	B	1	—
Id.	Col S. Giovanni	B	2	1
Id.	Cario	B	1	—
Id.	Lanzo Torinese	B	2	—
Id.	Pino Torinese	B	—	1
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Prascorsano	B	1	—
Id.	Vidracco	B	1	—
Trento	Sasso	B	2	—
Treviso	Gorgo al Monticano	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Udine	Muzzana del Turgn.	B	1	—
Id.	Rivignano	B	1	—
Varese	Bisuschio	B	2	—
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Cairate	B	2	—
Id.	Caronno Ghiringhello	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Golasecca	B	1	—
Id.	Ispra	B	2	—
Id.	Marnago	B	1	—
Id.	Orino	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	2	—
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Tradate	B	3	—
Vercelli	Ponderano	B	1	—
			253	148

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	S	—	1
Aquila	Preturo	S	—	1
Id.	Sassa	S	—	1
Id.	Scoppito	S	—	2
Arezzo	Cortona	S	3	3
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	1
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Offida	S	1	—
Id.	Smerillo	S	2	—
Avellino	Grottolella	S	—	1
Bologna	S. Giorgio di Piano	S	2	—
Bolzano	Bolzano	S	—	3
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	2	—
Id.	Cantalupo del Sannio	S	2	—
Id.	Castelverrino	S	1	—
Id.	Matrice	S	—	1
Id.	Poggio Sannita	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	3
Fiume	Mattuglie	S	1	1
Foggia	Lesina	S	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	S	1	—
Id.	S. Paolo Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Veroli	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	—	2
Matera	Montalbano Ionico	S	2	—
Modena	Campogalliano	S	1	—
Id.	Modena	S	2	—
Id.	Nonantola	S	2	—
Novara	Trobaso	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Pola	Pola	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Roma	Roccasecca	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—

Segue Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Sonnino	S	1	—
Salerno	Pricigliano	S	1	—
Id.	Scala	S	—	1
Siena	Sovicille	S	1	—
Teramo	Bisenti	S	—	1
Id.	S. Egidio alla Vibrata	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	8
Trieste	Trieste	S	7	6
Udine	Fagagna	S	—	1
Id.	S. Maria la Longa	S	—	1
			42	46

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	1
Venezia	Venezia	E	—	1
			3	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	E	—	1
Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Id.	Moschiano	E	1	—
Bari	Bari	E	3	—
Id.	Gravina di Puglia	E	1	—
Id.	Reno di Puglia	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Trivento	E	1	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Adernò	E	—	1
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	2	—
Id.	Riposto	E	1	—
Id.	Zafferana	E	4	—
Genova	Pieve Ligure	E	1	—
Napoli	Afragola	E	6	—
Id.	Carinola	E	3	—
Id.	Gragnano	E	4	—
Id.	Maddaloni	E	2	—
Id.	Marcianise	E	—	2
Id.	Napoli	E	10	3
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	11	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Corleone	E	2	—
Id.	Palermo	E	63	1
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Villabate	E	1	—
Pistoia	Serravalle Pistoiese	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	2	—
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—

Segue *Farcino* ***criptococcico.***

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Salerno	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Nocera Superiore	E	—	1
Id.	Pagani	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	2	1
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	1
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Spezia	E	1	—
			167	12

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	C	1	2
Id.	Montemarciano	C	1	1
Bergamo	Onore	C	—	1
Caltanissetta	Resuttano	C	4	—
Id.	Riesi	C	6	—
Catania	Adernò	E	—	1
Catanzaro (a)	Chiaravalle	C	1	1
Id.	Curinga	C	—	3
Id.	Filadelfia	C	—	2
Id.	Polia	C	—	1
Id.	Squillace	C	—	1
Cosenza	S. Marco Argentano	C	2	—
Firenze	Campi Bisenzio	C	—	1
Id.	Montelupo Fiorentino	C	—	1
Foggia	Rignano Garganico	C	1	—
Id.	Roseto Valfortore	C	—	1
Forlì	Forlì	C	—	1
Id.	Gambettola	C	—	1
Frosinone	Ceccano	C	1	—
Genova	Genova	C	—	1
Macerata	Montecassiano	C	1	1
Matera	Ferrandina	C	—	1
Milano	Bovisio	C	1	—
Id.	Rho	C	1	—
Id.	Sesto S. Giovanni	C	3	—
Napoli	Acerra	C	—	1
Id.	Caserta	C	—	1
Id.	Napoli	C	26	22
Palermo	Palermo	C	9	3
Id.	Palermo	Fl	1	—
Perugia	Sellano	C	1	—
Pescara	Penne	C	1	—
Pisa	Palaia	C	—	1
Salerno	Postiglione	C	—	1
Id.	Bellante	C	—	6
Teramo	Castelli	C	—	1
Verona	Malcesine	C	—	1
			61	58

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aielli	O	1	—
Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Cansano	O	1	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Capitignano	O	10	—
Id.	Caporciano	O	14	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	9	—
Id.	Fagnano Alto	O	22	—
Id.	Massa D'Albe	O	6	—
Id.	Montereale	O	3	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	S. Pio	O	2	—
Id.	Sante Marie	O	2	—
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Scurcola	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Accadio	O	1	—
Bari	Gravina di Puglia	O	1	—
Campobasso	Mont. Val Cocchiosa	O	4	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	Carpino	O	1	—
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Roseto Valfortore	O	1	—
Id.	Troia	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	5	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Spoleto	O	5	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Monte Libretti	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Roma	O	1	1
Id.	Sermoneta	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			164	1

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Andretta	O	1	—
Roma	Montalto	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	S. Polo dei Cavalieri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.			
Arezzo	Cavriglio	O	—	1
Avellino	Bagnoli	O	3	—
Frosinone	Frosinone	O	—	1
Id.	Patrica	O	1	—
Id.	Veroli	O	—	1
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Reggio Emilia	Collagna	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Roscigno	O	1	—
Viterbo	Orte	O	1	—
			13	3
	Aborto epizootico.			
Pola	Pola	B	1	—
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Eboli	Bf	1	—
	Influenza del cavallo.			
Foggia	Serracapriola	E	3	—
	Colera dei polli.			
Bergamo	Endenna	P	2	—
Id.	Poscante	P	3	—
Id.	Zogno	P	18	—
Modena	Carpi	P	—	2
Id.	Formigine	P	—	1
	Segue Colera dei polli.			
Modena	Pavullo	P	—	2
Pesaro e Urbino	Urbino	P	1	—
Reggio Calabria	Oppido Memertina	P	5	1
Rovigo	Bosaro	P	3	—
Taranto	Massafra	P	10	—
Teramo	Teramo	P	—	1
			42	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	23	31	32
Carbonchio sintomatico	2	3	3
Afta epizootica	49	221	401
Malattie infettive dei suini	26	48	88
Morva	2	3	5
Farcino criptococcico	12	51	179
Rabbia	22	37	119
Rogna	16	55	165
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	8	8
Vaiuolo ovino	10	14	16
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	3
Colera dei polli	7	11	19

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*
(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.